



# CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

[www.comune.montalbano.mt.it](http://www.comune.montalbano.mt.it)

PEC: [comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it](mailto:comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it)



Città di Francesco Lomonaco

Prot. - 000 8605

ORDINANZA n. hhh del 17 GIU. 2021

**OGGETTO: MERCATO MENSILE E SETTIMANALE DI MONTALBANO JONICO - Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 (GU n.136 del 9-6-2021) recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».**

## IL SINDACO

**Visto** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Visto** il D.L. 22 aprile 2021, n.52, ( GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell'Allegato 2 al Decreto (art. 11);

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 7 maggio 2021 (GU Serie Generale n.109 del 08-05-2021) ha classificato, tra l'altro, la Regione Basilicata, nella c.d. «zona gialla », con applicazione delle misura di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

**Visto** in particolare l'art 1 del suddetto D.L. 22 aprile 2021, n.52 che prevede che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

**Visto** il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021;

**Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 (GU n.136 del 9-6-2021) recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»** elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come definitivamente integrate e approvate dal Comitato tecnico-scientifico, che costituiscono parte integrante della stessa ordinanza e che aggiornano e sostituiscono il documento recante «Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative», di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come richiamato dall'art. 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65;

**Vista** la nota della Prefettura di Matera n. 29084 del 8.06.2021 con cui si richiama l'attenzione al rispetto delle innanzi dette Linee Guida;

**Richiamata** la precedente Ordinanza n. 160 del 06/11/2020 disciplinante il mercato settimanale;

**Richiamata** la precedente Ordinanza n. 41 del 18/01/2021 disciplinante il mercato mensile;

Visto il comma 5 dell'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000;

Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato

## ORDINA

**SIA NEL MERCATO MENSILE CHE NEL MERCATO SETTIMANALE GLI SPUNTISTI POSSONO ALLOCARSI UNICAMENTE NEGLI SPAZI EVENTUALMENTE RIMASTI LIBERI IN QUANTO NON OCCUPATI DAI TITOLARI DI POSTEGGIO E PREVIA RICOLLOCAZIONE DA PARTE DI QUESTI ULTIMI.**

**GLI SPUNTISTI E I TITOLARI DI POSTEGGIO DEVONO RISPETTARE TUTTE LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA P'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 disciplinanti, tra l'altro, il commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché quelle di seguito riportate:**

- a) gli accessi principali dell'area del mercato siano delimitati e tra i singoli posteggi sia garantito idoneo distanziamento;
- b) presso i punti di accesso potranno essere collocati presidi di controllo per il contingentamento delle entrate;
- c) all'interno dell'area è obbligatorio il mantenimento della distanza di un metro fra le persone. Le persone conviventi (ed in generale le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale) possono stare ad una distanza inferiore da quella indicata per gli altri clienti;
- d) è obbligatorio l'utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
- e) al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate corsie mercatali a senso unico;
- f) provvedano alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature, prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- g) rispettino l'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- h) provvedano alla messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- i) provvedano a che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro innanzi al proprio banco;
- j) assicurino il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- k) in caso di vendita di abbigliamento, provvedano alla messa a disposizione della clientela di guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere la merce;
- l) in caso di vendita di beni usati, provvedano all'igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita;
- m) raccomandino ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta ed all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto degli addetti alla vendita per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce;
- n) provvedano a delimitare lo spazio frontale di vendita per garantire il distanziamento interpersonale, ponendo a terra idonea segnaletica finalizzata a tenere a distanza i clienti dal banco e fra loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale;
- o) il divieto di iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°;



## DISPONE che

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO MODIFICA E INTEGRA LE ORDINANZE n. 41 del 18 gennaio 2021 e n. 160 del 06.11 2020 e ogni provvedimento di disciplina mercatale in contrasto con la presente ordinanza;**

## AVVERTE

I casi di inosservanza verranno sanzionati come da disposizione di legge vigente, che qui si riportano: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento...è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000..." per gli operatori commerciali "...si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. ...In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima."

**Le Forze di Polizia, oltre a irrogare le sanzioni di cui sopra, potranno disporre in qualsiasi momento la chiusura dei mercati rionali qualora non ritengano sussistenti le condizioni di sicurezza necessarie.**

**In caso di accertata violazione alla presente Ordinanza le Forze dell'Ordine sono altresì autorizzate a sospendere l'attività dell'operatore inadempiente con l'immediato sgombero dell'area.**

In particolare la Polizia Locale effettuerà delle verifiche in vari orari presso i mercati in relazione alla efficacia delle misure adottate col presente provvedimento, segnalando prontamente quanto eventualmente rilevato.

## AVVERTE

**Il presente provvedimento potrà, comunque, essere modificato in caso di nuova classificazione per c.d. zona del territorio Regionale o Comunale;**

## DEMANDA

Agli agenti di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio il controllo sul rispetto della presente ordinanza;

## DISPONE

Che la presente ordinanza:

- abbia decorrenza immediata e sino a diverse disposizioni o revoca.**
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 30 trenta giorni e sul sito Istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza sia trasmessa mediante P.E.C. a:
  - Prefettura di Matera;
  - Questura di Matera;
  - Comando Stazione Carabinieri di Montalbano J.co.
  - Comando Polizia Locale di Montalbano Jonico;
  - SUAP del Comune di Montalbano Jonico anche al fine di darne tempestiva informativa ai titolari di posteggi;
  - Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano Jonico

## AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE



IL SINDACO  
Avv. Piero MARRESE

**Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.**

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni

Montalbano Jonico 17/06/2021

Il Responsabile dell'Area Entrate-  
Dr. Antonio PRIPALDI

IL RESPONSABILE SUAP  
Dott.ssa Erminia Sabatina MAIDA